

## Procedura aperta n. 1/11/GAR

### SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI

#### TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Vitaliano Brancati n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, e per la stessa in persona di.....nella sua qualità di .....

e

la Ditta ..... (nel seguito indicata come Ditta) con sede e domicilio fiscale in..... - Via/Piazza..... - codice fiscale e partita IVA ....., in persona di .....nella sua qualità di.....

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Ditta vende all'ISPRA, che acquista, un sistema sonar "multibeam" – comprensivo di supporto all'installazione, servizio di manutenzione, servizio di formazione/addestramento – per la creazione di mappe batimetriche di dettaglio e realizzazione di cartografia dei fondali, così come descritto nelle Specifiche tecniche e nell'offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.

#### **ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

La presente fornitura è soggetta all'osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti già in possesso della Ditta che si intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati:

- Clausole contrattuali
- Offerta della Ditta n..... del .....
- Le norme del codice civile, nonché la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di forniture e di servizi per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate.

La Ditta si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto. Resta a

carico della Ditta, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'ISPRA, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

### **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

L'importo complessivo del contratto è fissato a corpo in €..... (Euro .....), IVA esente ai sensi dell'art. 8 bis del DPR n. 633/72, che l'ISPRA si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, previa emissione del verbale di collaudo di cui al successivo articolo 8.

### **ART. 4 - CONDIZIONE SOSPENSIVA**

La presente vendita è subordinata alla condizione sospensiva dell'esito favorevole dell'avvenuto collaudo di cui all' art. 120 D.Lgs 163/2006.

Resta inteso che il trasferimento della proprietà avverrà solo all'avverarsi della condizione sospensiva e, conseguentemente fino a quel momento rimarranno a carico del venditore i rischi inerenti i beni oggetto della fornitura stessa.

In caso di esito negativo del collaudo, certificato da apposito verbale firmato in contraddittorio, la presente vendita dovrà ritenersi come non avvenuta.

### **ART. 5 - TERMINE DI CONSEGNA E PENALI**

Il bene deve essere consegnato a bordo della la RV Astrea presso il cantiere navale che effettuerà l'istallazione, entro \_\_\_\_\_ giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

La Ditta si impegna (*eventuale*), entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto e fino alla consegna del bene oggetto della fornitura, a mettere a disposizione dell'Ispra un sistema multibeam sostitutivo in grado di operare fino alla profondità 180 mt.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna verrà applicata una penale pari all' 0,1% del valore del presente contratto, da scomputare al pagamento della relativa fattura, fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi, trascorsi i quali, il contratto si intenderà risolto di diritto tra le parti, salvo il diritto d' ISPRA al risarcimento del maggior danno subito.

### **ART. 6 – GARANZIE**





La Ditta contestualmente alla stipula del presente contratto dovrà accendere a favore dell'ISPRA una fidejussione bancaria o assicurativa ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 nella misura del 10% (dieci percento) dell'importo totale di aggiudicazione al netto di IVA, da prestare prima della stipula del contratto a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, per l'intera durata del presente atto.

Per il pagamento di eventuali penali di cui al presente contratto l'ISPRA potrà rivolgersi direttamente al fidejussore.

La fidejussione potrà essere svincolata dalla Ditta, previo benestare dell'ISPRA, a seguito dell'avvenuto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

Per essere considerata come validamente prestata, la fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere l'espressa esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ex art. 1944 c.c.) e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta dell'ISPRA.

#### **ART. 7 – PRESTAZIONI DI GARANZIA**

La garanzia prestata ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.24, e concernente anche i materiali e quant'altro necessario a mantenere la funzionalità e l'efficienza dell'apparecchiatura, decorrerà dalla data del collaudo con esito favorevole e dovrà essere esercitata presso la sede sopracitata.

La Ditta si impegna, altresì, a fornire assistenza per manutenzione ordinaria e straordinaria e parti di ricambio, a titolo oneroso, per almeno 2 anni dalla data di accettazione del collaudo.

#### **ART. 8 – COLLAUDO**

Il collaudo sarà effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna dei beni e sarà eseguito ai sensi dell'articolo art. 120 D.Lgs 163/2006 e si concluderà con un certificato di collaudo rilasciato da un dipendente ISPRA all'uopo incaricato, in possesso della necessaria professionalità, nominato dal Responsabile che ha sottoscritto la determinazione a contrattare.

Il collaudo non può essere effettuato da dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni oggetto del presente contratto.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**



**FINANZIARI**

1. In adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto principale del contratto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al pubblico appalto cui partecipano.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c...
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

**ART. 10 – RESPONSABILE DI CONTRATTO**

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dall'ISPRA a mezzo del Responsabile di Contratto, designato nella persona di .....

La Ditta comunicherà per iscritto all'ISPRA il nominativo del proprio Responsabile di contratto contestualmente alla stipula del presente atto, o al massimo entro 15 giorni dalla





data di sottoscrizione dello stesso.

#### **ART. 11 – PAGAMENTI**

Il pagamento dell'importo contrattuale, pari a € ..... esente IVA, avverrà entro 90 giorni dal ricevimento, da parte dell'ISPRA, della fattura, che verrà emessa a seguito di esito positivo del collaudo di cui all'art.8 del presente contratto.

La Ditta emetterà fattura POSTICIPATA in originale e due copie indirizzate a:

**ISPRA**  
**Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale**  
**Settore Amministrazione**  
**Via Vitaliano Brancati, n. 48**  
**00144 - ROMA**  
**Codice Fiscale e Partita IVA 10125211002**

e dovrà riportare il seguente codice CIG 1695393A8D, il seguente riferimento alfanumerico ..... ed il seguente numero di gara: 1/11/GAR

**Non si procederà al pagamento delle fatture difformi da quanto esposto.**

Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali indicati nell'all. A.

#### **ART. 12 – REVISIONE PREZZI**

Non è ammessa alcuna revisione o aggiornamento dei prezzi.

#### **ART. 13 – RISERVATEZZA**

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili da ISPRA alla Ditta o di cui quest'ultima venisse in possesso durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto alla società di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'ISPRA. La suddetta documentazione dovrà essere restituita all'ISPRA in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.

#### **ART. 14 - PROPRIETÀ' INTELLETTUALI**

I risultati delle attività svolte e la relativa documentazione derivanti dall'esecuzione dell'



attività oggetto del presente contratto sono di proprietà esclusiva di ISPRA, e saranno consegnati alla stessa al termine del contratto.

I contenuti ed i risultati delle attività oggetto del presente contratto non potranno essere utilizzati dalla Ditta né ceduti a terzi.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente contratto, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c. è disposta previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi (30) trenta giorni dalla sua ricezione da parte della società; il contratto si intenderà risolto di diritto a decorrere dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo diritto al risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 16 – SUBAPPALTO**

E' fatto divieto alla Ditta di subappaltare a terzi senza la formale e preventiva autorizzazione dell'ISPRA. Qualora ISPRA non autorizzi il subappalto entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta della Ditta, l'autorizzazione si intenderà negata. La Ditta non può causare una sospensione della esecuzione dei servizi a lei affidati, né può avanzare sugli atti contabili riserve di sorta, a causa di eventuali controversie che dovessero sorgere tra essa e le imprese operanti in subappalto. Resta inteso che tali soggetti contrarranno rapporto con la sola Ditta, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità della stessa per l'osservanza di ogni normativa vigente, nonché l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal personale contratto. Anche in caso di subappalto autorizzato, la Ditta manleva l'ISPRA da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione del presente contratto. Il subappalto senza la formale autorizzazione dell'ISPRA è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. previo incameramento della cauzione di cui all' art. 6 del presente contratto fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

#### **ART. 17 - ONERI FISCALI**

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico della Ditta. L'IVA non è imponibile ai sensi dell'art. 8 bis del DPR n. 633/72.





**ART. 18 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI**

I crediti derivati dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione se non previa autorizzazione scritta dell'ISPRA.

**ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

**ART.20 – DOMICILIO DELLE PARTI**

Ai fini del presente contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, l' ISPRA elegge il proprio domicilio in Via Vitaliano Brancati n. 48 – Roma, e la Ditta ..... presso la sede in ..... Via.....

Letto, approvato e sottoscritto  
Roma,

per la Ditta

per l'ISPRA

.....  
.....  
La Ditta dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 2 (Norme regolatrici del contratto), 3 (Corrispettivo), 4 (Condizione sospensiva), 5 (Termini di consegna e penali), 6 (Garanzie), 7 (Prestazioni di garanzia), 8 (Collaudo), 11 (Pagamenti), 12 (Revisione dei prezzi), 13 (Riservatezza), 14 (Proprietà intellettuali), 15 (Risoluzione del contratto), 16 (Subappalto), 17 (Oneri fiscali), 18 (Incedibilità dei crediti), 19 (Foro competente) del presente Contratto di appalto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dalla Società accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

per la Ditta

.....

